

Allegato C)

Richieste di ADSP	Risposte da parte del Comune e del Soggetto proponente	
<p>Preliminarmente si rileva la necessità di un chiarimento in merito all'oggetto della Conferenza indetta da codesto Comune: in particolare, si chiede conferma che il parere richiesto sia relativo esclusivamente alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica che precede la Conferenza Decisoria di approvazione del progetto da indirsi ai sensi degli artt. 14 e ss della L.241/90 e smei e del comma 8 dell'art. 10 della L.R 10/2012 e smei.</p>	<p>Si conferma che il parere richiesto dal Comune di Vado Ligure con la nota prot. n. 8888 del 27 aprile 2021 è relativo esclusivamente alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	
<p>Si evidenzia, inoltre, l'assenza dell'Ufficio delle Dogane di Savona tra i soggetti in indirizzo, soggetto che si ritiene debba essere coinvolto nella Conferenza Decisoria che approva l'intervento in quanto la zona interessata dallo stesso è posta in adiacenza alla linea di confine doganale (ai sensi di quanto previsto dal DPR n°43 del 23/01/1973)</p>	<p>Nella conferenza decisoria per l'approvazione dell'intervento, indetta dal Comune di Vado Ligure con nota prot. n. 10784 del 20 maggio 2021, è stata convocata l'AGENZIA DELLE DOGANE - Ufficio delle Dogane di Savona, al fine di acquisire l'autorizzazione di competenza.</p>	
<p>Si dà atto, altresì, che l'intervento proposto è ubicato in adiacenza a un preesistente parco ferroviario di caricazione e composizione treni a servizio delle attività portuali e retroportuali e, pertanto, si evidenzia che l'espressione di parere favorevole è subordinata alla non limitazione delle attività ferroviarie connesse ad un porto classato di interesse nazionale.</p>	<p>Non si ravvisano interferenze dirette tra l'intervento proposto e le attività ferroviarie connesse al Porto di Vado Ligure. Il Comune di Vado Ligure e il Soggetto proponente garantiscono comunque, per quanto di rispettiva competenza, che l'intervento proposto, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio, non comporterà alcuna limitazione delle suddette attività ferroviarie.</p>	
<p>Inoltre, si sottolinea che le realizzande attività dovranno essere compatibili con l'Accordo di Programma sottoscritto e adottato dal Comune di Vado Ligure, dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria e dall'Autorità di Sistema Portuale, in considerazione del fatto che le attività di sviluppo portuale e retroportuale sono state dettagliate in detto Accordo.</p>	<p>Non si ravvisano interferenze dirette tra le realizzande attività e le attività di sviluppo portuale e retroportuale dettagliate nell'Accordo di Programma sottoscritto e adottato dal Comune di Vado Ligure, dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria e dall'Autorità di Sistema Portuale. Il Comune di Vado Ligure e il Soggetto proponente garantiscono comunque, per quanto di rispettiva competenza, che le realizzande attività sono compatibili con il suddetto Accordo di Programma.</p>	
<p>Alla luce di quanto sopra circa la proposta progettuale contenuta nella</p>	<p>Il Soggetto proponente prende atto e accetta che gli eventuali</p>	

<p>documentazione trasmessa, si rileva la necessità che gli eventuali interventi di schermatura o mitigazione tra l'opera proposta e il suddetto parco ferroviario, che possano essere richiesti dagli enti competenti, siano da porre a carico del soggetto proponente, non rilevando alcuna competenza dell'ADSP in tal senso.</p>	<p>interventi di schermatura o mitigazione tra l'opera proposta e il suddetto parco ferroviario, che possano essere richiesti dagli enti competenti, saranno da porre a carico del soggetto proponente, non rilevando alcuna competenza dell'ADSP in tal senso.</p>
<p>A questo proposito, si richiama la precedente nota dell'ADSP Prot. n. 15931 del 15 giugno 2020 in cui si precisava l'assenza di competenze in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n. 32/2012, in riscontro alla richiesta di parere da parte dello stesso Comune di Vado Ligure, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n. 32/2012, in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dello Strumento Urbanistico Attuativo. Si ricorda, altresì, che nella sopracitata nota si segnalava che la relazione illustrativa dello SUA riportava che <i>“l'intervento ricade in fascia di rispetto del tracciato ferroviario localizzato a monte dell'area in oggetto”</i> e che <i>“la distanza in deroga delle costruzioni sarà oggetto di valutazione da parte della proprietà dell'infrastruttura (Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)”</i>. A tale riguardo, si precisava che la scrivente Autorità non risultava competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del DPR n. 753 del 1980 così come confermato dalla recente decisione del Tar Liguria n. 233 del 22/04/2020, ai sensi della quale <i>“nel caso dell'autorizzazione di riduzioni alle distanze prescritte dalle rotaie delle linee ferroviarie, l'art. 60 del DPR n. 753 del 1980 individua quali autorità competenti gli «uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato» e gli «uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione», mentre nessuna funzione in merito è normativamente attribuita all'Autorità di sistema portuale”</i>.</p>	<p>Nella conferenza decisoria per l'approvazione dell'intervento, indetta dal Comune di Vado Ligure con nota prot. n. 10784 del 20 maggio 2021, è stata convocata la società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Genova, al fine di acquisire la deroga alla fascia di rispetto ferroviaria (30 m), ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.</p>